



## CITTÀ DI GALATONE

Provincia di Lecce  
Settore Servizi Sociali

### BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019

*(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998 e del D.M. 7 giugno 1999 – D.G.R. n. 1724 del 22.10.2020)*

#### **Il Responsabile del Settore**

in esecuzione della D.G.C. n. 208 del 02.12.2020  
e della D.D. n. 289 R.S. del 23.12.2020 (n. 1291 R.G. del 24.12.2020)

#### **RENDE NOTO**

che a partire **dal 28.12.2020 fino alle ore 12.00 del 15.01.2021** sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito indicati.

Le risorse da destinare ai beneficiari sono state assegnate al Comune di Galatone dalla Regione Puglia con A.D. n. 131/2020, con riferimento al Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998 e del D.M. 7 giugno 1999, integrate da apposita compartecipazione comunale ed eventuale premialità, e con A.D. n. 132/2020, con riferimento al Fondo morosità incolpevole.

#### **Art. 1 Requisiti per l'ammissione al bando**

Possono partecipare al bando i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente avviso, nonché al momento della pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi, siano in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.M. del 07.07.1999 e dalla Regione Puglia con deliberazione G.R. n. 1724 del 22.10.2020, di seguito elencati:

1. Essere cittadino italiano, residente nel Comune di Galatone e nell'abitazione per la quale si richiede il contributo, nell'anno 2019;
2. Essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Galatone;
3. Essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa in materia ed avere la residenza anagrafica nel Comune di Galatone;
4. Essere titolare di un contratto di affitto ad uso abitativo, regolarmente registrato;
5. Essere conduttore di un alloggio accatastato con caratteristiche di edilizia economica popolare, sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà essere superiore

- a 95 mq. di superficie utile, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi, o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di soggetto portatore di handicap con disabilità superiore al 74%);
6. Essere titolare di un reddito di nucleo familiare, relativo all'anno 2019 risultante dalla dichiarazione dei redditi 2020, che non superi i seguenti limiti:
    - Per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al D.M. LL.PP 7/6/99, reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni INPS minime (€ 13.338,26);
    - Per i soggetti rientranti nella fascia b), di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, il limite massimo è di € 15.250,00 (Del. G.R. n. 1724 del 22.10.2020);
  7. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2019: allo scopo dovranno essere prodotte le ricevute di pagamento dei canoni di locazione regolarmente firmate dal locatore e corredate dalla fotocopia della carta d'identità di quest'ultimo, nonché bonifici bancari o conti correnti postali attestanti l'avvenuto pagamento in favore del locatore. In subordine, potrà essere prodotta apposita dichiarazione congiunta del proprietario e del conduttore, corredata dalla fotocopia del documento di identità di entrambi, attestante la predetta regolarità.

E' ammessa la richiesta di contributo, da parte dei genitori separati o divorziati che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno 5 anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

## **Art. 2 Cause di esclusione**

Non possono partecipare al bando:

1. I soggetti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
2. Soggetti locatori con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
3. Nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che, relativamente all'anno 2019, hanno:
  - Titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
  - Titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art.10, comma 2, fatto salvo il caso il cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
  - Richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista dagli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
  - Beneficiario della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.
4. Soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale);
5. Residenti in alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
6. Residenti in alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi.

Per ciascun nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda. Si intende per nucleo familiare quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell'anno 2019 (D.P.C.M. 159/2013).

### **Art. 3 Determinazione dell'entità del contributo**

L'erogazione dei contributi è condizionata all'effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e avverrà esclusivamente a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale o carta prepagata munita di codice IBAN, intestati al richiedente o ad un proprio congiunto, come indicato nella domanda (non sono ammessi accrediti sui libretti postali).

L'importo degli stessi è calcolato nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/999, art. 1 e 2, comma 3, ovvero:

- per i richiedenti individuati nella fascia a) l'ammontare del contributo è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74 annui;
- per i richiedenti individuati nella fascia b), l'ammontare del contributo è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve essere comunque superiore ad € 2.324,05 annui.

Sui contributi riferiti ai cittadini inseriti nella fascia a) verrà operato un abbattimento proporzionale in base alle risorse disponibili.

I contributi riferiti ai cittadini inseriti nella fascia b) riceveranno invece l'intero contributo spettante secondo l'ordine di inserimento in graduatoria in base al reddito, sempre fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il reddito convenzionale, per il quale è prevista un'incidenza del 24%, si calcola detraendo dal reddito annuo complessivo del nucleo familiare € 516,46 per ogni figlio che risulti a carico e, qualora alla formazione del predetto reddito concorrano redditi da lavoro dipendente (o derivanti da pensione), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60% (L.R. 54/84, art. 2, lett. F – art. 21 L. n. 457 del 05/08/1978).

L'importo annuo del canone di locazione sarà quello risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il contributo è relativo al periodo 01.01.2019 al 31.12.2019 ed è calcolato dalla data di decorrenza del contratto di locazione, regolarmente registrato, in mesi interi.

Il contributo da erogare dovrà essere pari ad almeno una mensilità del canone di locazione.

### **Art. 4 Reddito di riferimento**

Il reddito di riferimento è:

- Per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art.1, comma1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a), il limite massimo di reddito è fissato in € 13.338,26 (n. 2 pensioni minime INPS);
- Per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00;
- Per la determinazione del reddito complessivo, anno 2019, di ogni componente del nucleo familiare dovranno essere utilizzati, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2020, nel Quadro dei dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2020 - redditi 2019, il rigo 11, quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2020, il rigo RN1 del Quadro RN, o il LM8 (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD;
- Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. 67/2017);
- Per coloro i quali dichiareranno reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e per il reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo dovrà essere allegata:
  - Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
  - Dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
  - Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la

veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

#### **Art. 5 Termini e modalità di compilazione della domanda di ammissione**

I cittadini interessati possono presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune **dal 28.12.2020 fino alle ore 12.00 del 15.01.2021**, pena l'esclusione, mediante consegna a mano o spedite per raccomandata a.r. (farà fede il timbro di arrivo e non di spedizione dall'ufficio postale) o inviate tramite PEC all'indirizzo [servizisociali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it) (farà fede la ricevuta generata dal sistema informatico).

Il modulo da utilizzare è disponibile presso gli uffici di Piazza Itria, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, ed è comunque scaricabile dal sito internet istituzionale (<http://www.comune.galatone.le.it>) e consultando l'Albo pretorio *on line* dell'Ente.

La domanda, formulata in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilata con esattezza in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente.

Si informa che il Comune di Galatone provvederà ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, a campione, per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni.

Si precisa che nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, emerga la falsità delle dichiarazioni fornite, si procederà all'esclusione dal contributo e alla denuncia per dichiarazioni mendaci.

E' obbligatorio allegare alla domanda:

- Fotocopia della carta di identità del dichiarante in corso di validità;
- Fotocopia del contratto di locazione registrato;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone 2019;
- Fotocopie delle ricevute di versamento dell'imposta di registro per l'intero anno 2019 oppure comunicazione del locatore relativa all'applicazione del regime della cedolare secca (D.lgs. 23/2011);
- copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Cud – 730 – Unico/2020) del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2019 o, in mancanza, attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- Permesso di soggiorno o carta di soggiorno (solo per gli extracomunitari);
- Per coloro i quali dichiarano reddito zero alla domanda dovrà essere allegata:
  - a) dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
  - b) nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, allegare autocertificazione dello stesso che attesti la veridicità del sostegno e il reddito posseduto, oppure
  - c) certificazione dell'Assistente Sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali.

Tenuto conto dei termini ristretti imposti dalla Regione Puglia con la citata D.G.R. n. 1724 del 22.10.2020, relativamente agli adempimenti a carico dei Comuni in ordine alla chiusura dell'istruttoria e all'approvazione della graduatoria, non sarà possibile produrre altri documenti oltre il termine di scadenza su specificato. L'incompletezza della domanda o la sua mancata sottoscrizione costituirà pertanto motivo di esclusione.

Si informa, ai fini della vigente disciplina in materia di privacy (GDPR 2016/679), che i dati personali dei richiedenti saranno raccolti, trattati e conservati presso gli uffici comunali e utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando, con le modalità indicate nell'informativa presente sul retro del modulo di partecipazione.

*Galatone, 24 dicembre 2020*

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  
Dott. Antonio CHIGA